

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 32.

Modifica degli articoli 2 e 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 "Disposizioni per l'utilizzazione del fondo regionale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 2 e dell'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 è sostituito dal seguente:

"1. L'ammontare del tributo, per l'anno solare 1998, per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti, è fissato nel modo seguente:

- a) *lire 10 per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico elencati nell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996, con esclusione dei materiali inerti provenienti da scavi;*
- b) *lire 5 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, elencati nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996;*
- c) *lire 2 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, elencati nell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996;*
- d) *lire 15 per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, conferiti in discariche di seconda categoria nonché per gli altri rifiuti speciali le cui caratteristiche chimiche siano tali da non farli rientrare nella classificazione prevista dalla deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, punto 1.2;*
- e) *lire 30 per i rifiuti speciali assimilabili a rifiuti urbani conferiti in discariche di prima categoria;*
- f) *lire 40 per gli altri rifiuti speciali conferiti in discariche di seconda categoria le cui caratteristiche chimiche siano tali da farli rientrare nella classificazione prevista dalla deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, punto 1.2;*

g) *lire 40 per i rifiuti solidi urbani conferiti tal quali e per i rifiuti speciali assimilati agli urbani conferiti in discariche di prima categoria;*

h) *lire 30 per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, conferiti al servizio pubblico di smaltimento, proveniente da separazione meccanica, nonché per i sovralli del compostaggio della frazione umida derivante dalla suddetta separazione meccanica e per il compost o la frazione organica stabilizzata conferita in discarica oltre la quantità necessaria per la ricopertura giornaliera in conformità al progetto approvato;*

i) *lire 20 per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, conferiti al servizio pubblico di smaltimento, proveniente da raccolta differenziata secco-umido, nonché per le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica di prima categoria."*

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 è sostituito dal seguente:

"4. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento, rispetto all'ammontare fissato al comma 1, le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) *i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento, senza recupero di energia;*
- b) *gli scarti e i sovralli di impianti di selezione della frazione secca recuperabile e di produzione di compost di qualità;*
- c) *i rifiuti che provengono da altri impianti di selezione e recupero, nel caso in cui venga recuperato almeno il settanta per cento del rifiuto sottoposto a selezione o recupero;*
- d) *i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;*
- e) *i rifiuti conferiti in discarica provenienti da attività di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati."*

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 sono aggiunti i seguenti due commi:

"2 bis. Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo, può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo per il trimestre solare trascorso.

2 ter. Per i controlli di competenza, l'interessato deve inviare, contemporaneamente, al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta e autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che evidenzia la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il trime-

stre solare precedente, e la somma che avrebbe dovuto versare per il trimestre solare successivo; qualora sia accertata una erronea compensazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della somma effettivamente dovuta."

5. Le modifiche disposte dai commi 1, 2 e 3 hanno efficacia a partire dal 1 gennaio 1998.

Art. 2

Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8: "Disposizioni per l'utilizzazione del fondo regionale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27"

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8, sono aggiunte le seguenti parole: *"e reti di fognatura;"*.

2. La lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8, è sostituita dalla seguente:

"i) finanziamento di pubblicazioni, di campagne promozionali, di convegni e di ogni altra manifestazione utile per la salvaguardia ambientale;".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 settembre 1997

Galan

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 5 settembre 1997, n. 32, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- Procedimento di formazione della legge regionale;
- Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

Pertanto, stante la natura meramente informativa degli elaborati sottoindicati, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

I testi aggiornati e coordinati delle leggi regionali 19 agosto 1996, n. 27 e 8 aprile 1997, n. 8, modificati con la presente l.r. n. 32/1997, verranno pubblicati in un fascicolo successivo.

Procedimento di formazione della legge regionale 5 settembre 1997, n. 32

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimo Giorgetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 giugno 1997, n. 18/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 giugno 1997, dove ha acquisito il n. 321 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle Commissioni consiliari 1ª e 7ª in data 3 luglio 1997;
- La 7ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 luglio 1997, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Antonio Padoin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 luglio 1997, n. 6945;
- La deliberazione legislativa è stata ricevuta dal Commissario del Governo in data 5 agosto 1997;
- Il Commissario del Governo, con nota 30 agosto 1997, n. 2981/20805, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale tutela dell'ambiente